Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 settembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 1° SETTEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico con sede in Roma:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni effettuata il 23 e 24 luglio 1951.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 29 aprile 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950
registro Presidenza n. 43, foglio n. 134

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

LICHENE Bruno di Vincenzo e di Gagliazzo Anna, da Altare (Savona), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane diciannovenne, animato da alta e pura fede patriottica, si arruolava nelle fila partigiane. Durante un breve, ma intenso, periodo di attività operativa, svolto in situazioni particolarmente difficili per clima, per terreno e per superiorità di forze nemiche, forniva luminose prove di dedizione al dovere, di iniziativa e di cosciente eroismo. Nel corso di un duro combattimento, ferito a morte da scheggia di mortaio, rifiutava ogni soccorso e chiedeva anzi di venir messo nuovamente al posto di tiratore presso la sua mitragliatrice. Scaricava, a fuoco mirato e per l'ultima volta, la sua arma contro il nemico avanzante, animando la vittoriosa resistenza dei compagni e chiudendo nobilmente la giovane vita al servizio della Patria. — Zona di Asti (Gaiona), settembre 1944-Vesine, 12 dicembre 1944.

LUCANO Ezio di Emilio ed di Gnarini Emma, da Genova, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane diciottenne, entusiasta ed animoso, entrava tra i primi a far parte del movimento partigiano, ripetutamente distinguendosi per temerario ardimento. Dopo di essersi più volte portato in difficili e sanguinose azioni e nel corso di duri rastrellamenti alla testa del suo distaccamento affrontava ancora una volta il nemico in combattimento notturno. Accerchiato da preponderanti forze, con pronta decisione e cosciente sacrificio, si portava da solo in posizione adatta ad attirare, con il fuoco della sua arma, l'attenzione ed il fuoco del nemico. Permetteva così ai dipendenti di sganciarsi e di ripiegare e cadeva, dopo lunga resistenza crivellato di colpi. Nobile esempio di virtù guerriera e di alto senso del dovere. — Monte Antola (Genova), 21 novembre 1944.

MARCHIANI Irma di Adomberto e fu Passeri Assunta, da Sestola (Modena), classe 1911, partigiana combattente (*alla memoria*). — Valorosa partigiana animata da grande ardimento, dopo essersi distinta per coraggio e sprezzo del pericolo nella battaglia di Montefiorino, veniva catturata dal nemico nel generoso tentativo di far ricoverare in luogo di cura un compagno gravemente ferito. Condannata alla deportazione e riuscita audacemente ad evadere, riprendeva il suo posto di lotta e partecipava ai combattimenti di Benedello battendosi con indomito coraggio e prodigandosi nella amorosa assistenza ai feriti. Caduta nuovamente nelle mani del nemico, affrontava impavida la morte, offrendo fieramente il petto al piombo che troncava la sua balda esitenza. — Pavullo nel Frignano, 26 novembre 1944.

TORRE Giovan Battista fu Giuseppe e fu Parodi Agostina Linda, da Sestri (Genova), classe 1911, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, per quanto in menomate condizioni di salute, entrava entusiasticamente a far parte del movimento di liberazione e si distingueva ripetutamente, nel corso di difficili e pericolose missioni, per decisione e per coraggio. Ferito nella esecuzione di un colpo di mano, imponeva ai compagni di porsi in salvo e permetteva loro di farlo con l'attirare su di sè l'attenzione degli inseguitori. Caduto nelle mani del nemico veniva, per un mese, sottoposto a crudeli sevizie e manteneva sino alla fucilazione fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando sulla organizzazione partigiana. — Forte di San Giuliano (Genova), 23 maggio 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

MASSA Carlo di Riccardo e di Bersa Gilda, da Genova, classe 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Arruolatosi nelle fila partigiane si distingueva per ardore combattivo e per entusiastica dedizione al dovere. In servizio di vigilanza con un solo compagno, avvistata una colonna nemica che procedeva in direzione avvolgente verso le posizioni tenute dalla sua formazione, incurante della sproporzione di forze, non esitava ad impegnarla. Caduto il suo compagno, continuava da solo a battersi strenuamente, finchè cadeva, a sua volta, crivellato da colpi. — Val Trebbia (Genova), 12 ottobre 1944.

PINETTI Piero di Angelo, da Genova, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane di entusiastica fede diede prezioso apporto alla causa della liberazione altamente distinguendosi come organizzatore, come propagandista, come animatore e mettendo in luce belle doti di coraggio nell'adempimento di numerose e difficili missioni. Caduto nelle mani del nemico lungamente e tormentosamente interrogato, mantenne fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando ed affrontando da forte il plotone di esecuzione. — Forte San Giuliano (Genova), 1° febbraio 1945.

RIZZOLIO Giacinto di Luigi e di Verdi Ida, da Cornigliano (Genova), classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Entrato, tra i primi, nelle file del movimento partigiano si distingueva per ardimento, per entusiasmo e per spirito combattivo. Nella esecuzione di colpi di mano e di importanti azioni di sabotaggio forniva sicure prove di personale valore. Arrestato e tormentosamente interrogato, nulla rivelava. Condannato a morte, animava la fede dei compagni condannati insieme con lui e manteneva, sino alla fucilazione, fiero ed esemplare contegno. — Forte San Giuliano (Genova), 29 luglio 1944.

ZELASCO Rodolfo fu Giovanni e di Esposito Alessandra, da Bergamo, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente si arruolava nelle fila partigiane fornendo, in numerosi combattimenti, sicure prove di decisione e di personale valore. Capo squadra, affrontato improvvisamente da preponderanti forze nemiche, con pronta decisione imponeva ai suoi uomini di ritirarsi e permetteva loro di farlo rimanendo in posto e coprendo col fuoco della sua arma e col sacrificio della sua vita, il loro ripiegamento. Nobile esempio di virtù militari e di alto senso del dovere. — Monte Domenico (Sestri Levante), 5 dicembre 1914.

(2040)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1951, n. 730.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 12 maggio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 12 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — LA MALFA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il Regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo e Vorarlberg.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale Austriaco, nell'intento di dare applicazione a quanto previsto dall'Accordo italo-austriaco di Parigi del 5 settembre 1946 (successivamente inserito come allegato IV del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate) all'articolo 3 lettera *d*), per quanto concerne la facilitazione degli scambi locali di determinati quantitativi di merci e prodotti tipici tra l'Italia e l'Austria, hanno convenuto quanto appresso:

Articolo 1

Gli scambi locali delle merci e dei prodotti tipici ammessi al regime di facilitazione previsto dal presente Accordo sono quelli che verranno effettuati tra la Regione Trentino-Alto Adige, nella delimitazione fissata dall'ordinamento italiano, ed i Bundesländer Tirolo e Vorarlberg quali sono delimitati dallo Statuto Federale Austriaco.

Articolo 2

Nella tabella *A* allegata al presente Accordo sono indicati le merci ed i prodotti tipici dei territori di cui all'articolo 1, per lo scambio dei quali — entro i quantitativi fissati nella tabella stessa — sono consentite le agevolazioni concordate.

Le merci e i prodotti previsti nella tabella *A* saranno esenti all'atto dell'esportazione da qualsiasi imposta o tassa che potesse essere applicabile in generale alle merci esportate.

Le merci ed i prodotti indicati nella tabella *B* allegata al presente Accordo, oltre che alle agevolazioni concordate per le merci ed i prodotti indicati nella tabella *A*, sono ammessi, dalle dogane dei due Paesi, entro i limiti dei contingenti rispettivamente fissati, alla importazione ed alla esportazione in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di entrata o di uscita applicabili, in generale, alle merci ed ai prodotti importati od esportati. Resta tuttavia inteso che sulle merci e prodotti stessi sono riscosse le imposte e tasse che all'interno dei due Paesi si applicano sulla fabbricazione, sul consumo e sullo scambio di prodotti similari.

Articolo 3

L'utilizzo dei contingenti d'esportazione e d'importazione è autorizzato di regola, da parte italiana, direttamente dagli uffici doganali che si trovano nel territorio della Regione. Nell'ambito dei contingenti loro assegnati i detti uffici consentiranno le esportazioni e le importazioni su presentazione di un apposito certificato di origine rilasciato, per le merci ed i prodotti di origine dalla Regione Trentino-Alto Adige dalle Camere di Commercio di Trento e Bolzano; per le merci ed i prodotti di origine dai Bundesländer Tirolo e Vorarlberg dalla Camera di Commercio di Innsbruck oppure dalla Camera di Commercio del Vorarlberg di Feldkirch.

La ripartizione dei contingenti fra i vari Uffici doganali e la loro Amministrazione è affidata per l'Italia alla Direzione Superiore della Circoscrizione Doganale, la quale, per le direttive di massima si varrà del parere consultivo di una Commissione da costituirsi presso il Governo Regionale e di cui faranno parte anche i rappresentanti delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano.

L'utilizzo dei contingenti d'esportazione e d'importazione sarà autorizzato, da parte austriaca, dalla Direzione Provinciale delle Finanze ad Innsbruck o dall'Ufficio che sarà da essa delegato. Esso avverrà in base ad uno speciale certificato di origine, che sarà rilasciato per le merci ed i prodotti di origine dei Bundesländer Tirolo e Vorarlberg dalla Camera di Commercio Tirolese di Innsbruck oppure dalla Camera di Commercio del Vorarlberg di Feldkirch e per quelli d'origine della Regione Trentino-Alto Adige dalle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano.

Articolo 4

Il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base al presente Accordo avrà luogo attraverso un conto in lire, infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, presso la Banca d'Italia di Trento designata per la sua qualità di Rappresentante dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La fatturazione avrà luogo, da entrambe le parti, in lire italiane.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, Roma, e la Banca Nazionale Austriaca, Vienna, prenderanno le intese necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Qualora tra l'Italia e l'Austria si pervenga ad un accordo generale sui pagamenti, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere modificate, di comune accordo.

Articolo 5

Le Alte Parti contraenti si obbligano espressamente a non ostacolare il regolamento pattuito in questo Accordo, nè con divieti di importazione e di esportazione, nè con provvedimenti o restrizioni similari che potrebbero essere stabiliti od applicati dalle competenti Autorità dei due Paesi per la durata del presente Accordo.

Le norme relative alla tutela sanitaria o veterinaria o alla protezione delle piante non verranno modificate da quanto sopra.

Eccezioni a questo regolamento potranno essere disposte unilateralmente solo in caso di intervento di circostanze straordinarie.

L'adozione di simili provvedimenti dovrà essere portata ad immediata conoscenza dell'altra Parte contraente. Fra il momento della notifica e quello dell'esecuzione dovrebbe, ove possibile, essere stabilito un conveniente periodo di tempo al fine di dare all'altra Parte contraente la possibilità di adattarsi alla variazione della situazione di fatto.

Articolo 6

Verrà istituita una Commissione Mista permanente italo-austriaca composta di tre membri italiani e di tre austriaci, nonchè di tre sostituti per ognuno dei due gruppi. I membri ed i sostituti verranno nominati dai rispettivi Ministeri degli Esteri. Uno dei membri ed uno dei sostituti di ogni gruppo devono avere il proprio domicilio o la propria stabile residenza nella zona privilegiata. Il Presidente verrà eletto dalla Commissione stessa, per ogni seduta, alternativamente fra i membri italiani e quelli austriaci; le sue funzioni cessano con la elezione del suo successore. Non dispone di voto decisivo.

La Commissione si riunirà almeno una volta ogni semestre, alternativamente nella zona privilegiata austriaca ed italiana, od eccezionalmente, per ragioni di opportunità, anche altrove. Essa avrà in particolare i seguenti compiti:

1) Appianare le difficoltà che sorgono nell'applicazione del presente Accordo;

2) Modificare ed integrare le liste dei contingenti convenuti in base all'articolo 2 in conformità alla situazione economica del momento; una volta stabilite le liste avranno la validità di un anno, salvo modifiche in casi eccezionali;

3) Presentare proposte per il perfezionamento e sviluppo dell'Accordo.

Per la preparazione e l'esecuzione dei suoi compiti, la Commissione Mista potrà avvalersi della collaborazione delle Camere di Commercio delle zone privilegiate.

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data che sarà fissata mediante scambio di note fra i due Governi. E' stipulato per un tempo indeterminato, potrà essere tuttavia denunziato con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti contraenti si impegnano in tal caso a stipulare, entro sei mesi dalla denuncia, un nuovo Accordo ai sensi dell'articolo 3 lettera *d)* dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla stipulazione dell'Accordo di cui all'alinea precedente.

Articolo 8

Le Alte Parti contraenti dichiarano che i vantaggi ed i privilegi reciprocamente concessi dal presente Accordo sono privilegi di traffico di frontiera e pertanto non potranno essere invocati in base alla clausola della Nazione più favorita, contenuta in Accordi particolari e generali.

Articolo 9

Il presente Accordo viene redatto in due testi; in lingua italiana ed in lingua tedesca.

Entrambi i testi hanno uguale valore di autenticità.

Roma, 12 maggio 1949

Per il Governo Federale Austriaco
SCHWARZENBERG

Per il Governo Italiano
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

TABELLA *A*

ESPORTAZIONE DAL TIROLO E VORARLBERG VERSO IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Numero	Merce	Contingenti concordati in milioni di lire
1	Bestiame da allevamento e da lavoro	125
2	Cavalli da lavoro	10
3	Montoni e porci da allevamento	(*p. m.*)
4	Cereali patate da semina e semi da prato di alta montagna	10
5	Torba da strame	12
6	Acquavite	10
7	Liquori	5
8	Magnesite Sinter	5
9	Cemento di alta resistenza (superiore al titolo 500)	10
10	Tyrolite	(*p. m.*)
11	Legname segato	175
12	Case prefabbricate	50
13	Listelli per gabbie	35
14	Lana di legno	10
15	Lastre di fibra di legno, isolanti e porose di spessore superiore a 10 mm.	20
16	Fusti di quercia	15
17	Mobili di legno (esclusi i mobili di abete)	15
18	Slitte, slittini e sci	5
19	Stoffe per costumi tirolesi	10
20	Organdis	15
21	Falci e falciole	(*p. m.*)
22	Prodotti di ferro forgiato di Fulpmes	15
23	Padelle di ferro e recipienti zincati	10
24	Macchine agricole (macchine pulitrici di grano, torchi per uva e frutta, impianti per caseifici, pompe per pozzi neri, molini casalinghi)	20
25	Telai semi-meccanici	7
26	Tosatrici	1
27	Atrezzi e reparti di ricambio di teleferiche	15
28	Solfato di rame	45
29	Generi medicinali e prodotti farmaceutici	10
30	Strumenti musicali	5

TABELLA *A*

ESPORTAZIONE DAL TRENTINO-ALTO ADIGE VERSO IL TIROLO E VORARLBERG

Numero	Merce	Contingenti concordati in milioni di lire
1	Bestiame bovino	30
2	Cavalli avelignesi	10
3	Ovini	5
4	Maialini	10
5	Patate da semina	4
6	Pannelli di vinaccioli, di semi di frutta ed altri	10
7	Fieno	(*p. m.*)
8	Ortaggi freschi	30
9	Crauti	3
10	Frutta fresca (mele, pere, uva, ciliege, albicocche, prugne, caki, mirtilli)	276
11	Castagne fresche	8
12	Prugne secche	5
13	Polpa di frutta (esclusa la polpa di mele), succhi, concentrati ed aromi di frutta	15
14	Vini e mosti d'uva (circa 20.000 hl)	180
15	Aceto	1
16	Acquavite	10
17	Liquori	5
18	Piante e parti di piante medicinali	2
19	Mobili di legno (esclusi mobili di abete)	15
20	Manici da frusta	2
21	Pietre coti	2
22	Cubetti e lastre di porfido	(*p. m*)
23	Laterizi	1
24	Lana e fibra corta	5
25	Pelli di volpi argentate, platinate e rosate	(*p. m.*)
26	Lamette per barba	1
27	Punte elicoidali	2
28	Apparecchi fototecnici	1
29	Macchine per la lavorazione del legno	10
30	Acido solforico	5
31	Solfato di bario	2
32	Generi medicinali e prodotti farmaceutici	10
33	Strumenti musicali	5

TABELLA *B*

ESPORTAZIONE DAL TIROLO E VORARLBERG VERSO IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Numero	Merce	Contingenti concordati in milioni di lire
1	Sculture ed intagli in legno	5
2	Pantaloncini di cuoio	5
3	Loden	49
4	Passamanerie e ricami	10
5	Cappelli tirolesi	5
6	Lavori dell'artigianato	10
7	Libri giornali, riviste e musiche stampate	10

ESPORTAZIONE DAL TRENTINO-ALTO ADIGE VERSO IL TIROLO E VORARLBERG

Numero	Merce	Contingenti concordati in milioni di lire
1	Olio essenziale di mugo	2
2	Sculture ed intagli in legno	5
3	Marmi	3
4	Tessuti di lana	40
5	Filati e tessuti di seta	15
6	Lavori dell'artigianato	10
7	Libri, giornali, riviste e musiche stampate	10

Abkommen zwischen der Oesterreichischen Bundesregierung und dee Italienischen Regierung ueber die Regelung des erleichterten Warenauslausches zwischen den oesterreichischen Bundeslaender Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino-Tiroler Etschland.

Die Bundesregierung der Republik Oesterreich und die Regierung der Republik Italien haben in der Absicht, die Bestimmungen des Artikels 3, lit. *d*, des Pariser oesterreichisch-italienischen Abkommens vom 5. September 1946, das in der Folge als Beilage IV dem Friedensvertrag zwischen Italien und den alliierten und assoziierten Maechten einverleibt wurde, zur Ausfuehrung zu bringen, bezueglich der Erleichterung des lokalen Austausches gewisser Mengen von charakteristischen Erzeugnissen und Waren zwischen Oesterreich und Italien folgendes Abkommen getroffen:

Artikel 1

Unter lokalem Austausch von charakteristischen Erzeugnissen und Waren, bezueglich dessen die Erleichterung des vorliegenden Abkommens gelten, wird jener Austausch verstanden, der sich zwischen den Bundeslaendern Tirol und Vorarlberg in den durch die oesterreichische Bundesverfassung festgesetzten Grenzen und der Region Trentino-Tiroler Etschland in den durch die italienische Staatsordnung festgesetzten Grenzen abspielt.

Artikel 2

In der dem vorliegenden Abkommen beigeschlossenen Liste *A* sind jene charakteristischen Erzeugnisse und Waren der im Artikel 1 bezeichneten Gebiete aufgezaehlt, fuer deren Austausch die Erleichterungen des Abkommens, bis zu den Wertmengen, die in dieser Liste festgesetzt sind, gelten Sollen.

Die in der Liste *A* verzeichneten Erzeugnisse und Waren sind bei der Ausfuhr von jeder Gebuehr, oder Abgade, welche im allgemeinen fuer Ausfuhrgueter festgesetzt werden koennte, ausgenommen.

Ueber die Erleichterungen hinaus, welche fuer die in der liste *A* aufgezaehlten Erzeugnisse und Waren vorgesehen sind, werden die in der dem vorliegenden Abkommen beigeschlossenen Liste *B* aufgezaehlten Erzeugnisse und Waren von den Zollbehoerden der beiden Laender bis zu den Wertmengen, die in dieser Liste jeweils festgesetzt sind, zur Ein-und Ausfuhr ohne Einhebung irgendeiner Gebuehr oder Abgade, wie sie bei der Ein- und Ausfuhr von Waren sonst in allgemeinen gebraeuchlich sind, zugelassen. Es besteht jedoch Einverstaendnis darueber, dass diese Erzeugnisse und Waren den Gebuehren und Abgaben, die innerstaatlich bei der Erzeugung, dem Verbrauch und dem Austausch derartiger Produkte eingehoben, werden, unterliegen.

Artikel 3

Die Inanspruchnahme der Ausfuhr-und Einfuhr-Kontingente wird italienischerseits in der Regel direkt von den im Gebiet der Region befindlichen Zollaemtern bewilligt. Im Umfang der ihnen zugewiesenen Kontingente werden die genannten Dienststellen die Ausfuhr und Einfuhr nach Vorlage eines besonderen Ursprungszeugnisses gestatten, welches fuer die aus Trentino-Tiroler Etschland stammenden Erzeugnisse und Waren von den Handelskammern in Trient und Bozen ausgestellt wird; fuer die aus Tirol und Vorarlberg stammenden Erzeugnisse und Waren von der Tiroler Handelskammer in Innsbruck, bezw. der Vorarlberger Handelskammer in Feldkirch.

Die Aufteilung der Kontingente zwischen den einzelnen Zollaemtern und deren Verwaltung ist in Italien der Oberdirektion des betreffenden Zollverwaltungsbezirkes uebertragen, welche fuer die Festlegung der prinzipiellen Richtlinien das Gutachten einer Kommission einholen wird, die bei der Regionalregierung einzurichten sein wird und welcher auch Vertreter der Handelskammern von Trient und Bozen angehoeren werden.

Fuer die Bewilligung der Inanspruchnahme der Ausfuhr-und Einfuhr-Kontingente ist oesterreichischerseits die Finanzlandesdirektion in Innsbruck oder die von ihr delegierte Stelle zustaendig. Sie erfolgt fuer die aus Tirol-Vorarlberg stammenden Erzeugnisse und Waren auf Grund eines besonderen Ursprungszeugnisses, das von der Tiroler Handelskammer in Innsbruck, bezw. der Vorarlberger Handelskammer in Feldkirch ausgestellt wird; fuer die aus der Region Trentino Tiroler Etschland stammenden Erzeugnisse und Waren von den Handelskammern in Trient und Bozen.

Artikel 4

Die Abwicklung der Zahlungen fuer Erzeugnisse und Waren, die auf Grund des vorliegenden Abkommens ausgetauscht werden, wird ueber ein auf den Namen der Oesterreichischen Nationalbank, Zweigstelle Innsbruck, eroeffnetes und auf Lire lautendes, unverzinsliches und spesenfreies Konto bei der Banca d'Italia in Trento als Repraesentant des Ufficio Italiano dei Cambi durchgefuehrt werden.

Die Fakturierung hat beiderseits in italienischen Lire zu erfolgen.

Das Ufficio Italiano dei Cambi in Rom und die Oesterreichische Nationalbank in Wien werden die fuer die Durchfuehrung der Bestimmungen dieses Artikels notwendigen Massnahmen treffen.

Falls ein allgemeines Zahlungsabkommen zwischen Oesterreich und Italien zustande kommt, koennen die obigen Bestimmungen einverstaendlich einer Aenderung unterzogen werden.

Artikel 5

Die hohen vertragschliessenden Teile verpflichten sich ausdruecklich, die in diesem Abkommen vereinbarte Regelung waehrend der Dauer des vorliegenden Abkommens weder durch Einfuhr-noch durch Ausfuhrverbote, noch durch sonstige Massnahmen und Beschraenkungen, die durch die zustaendigen Organe der beiden Staaten beschlossen oder durchgefuehrt werden koennten, zu hindern.

Die Bestimmungen hinsichtlich der Gesundheitspolizei, der Veterinaerpolizei und des Pflanzenschutzes werden niedurch nicht beruehrt.

Ausnahmen von dieser Regelung koennen einseitig nur bei Eintritt ausserordentlicher Umstaende verfuegt werden.

Die Verfuegung solcher Massnahmen ist dem anderen Vertragsteil sofort zur Kenntnis zu bringen. Zwischen dem Zeitpunkt der Mitteilung und der Durchfuehrung soll womoeglich eine engemessene Zeitspanne eingeschaltet werden, um dem anderen Vertragsteil die Moeglichkeit zu geben, sich der geaenderten Sachlage anzupassen.

Artikel 6

Es wird eine aus je drei oesterreichischen und drei italienischen Mitgliedern sowie je drei Ersatzmaennern bestehende staendige oesterreichisch-italienische gemischte Kommission gebildet werden. Die Mitglieder und Erszatzmaenner werden von den betreffenden Ministerien des Aeusseren ernannt. Je ein Mitglied und je ein Ersatzmann muessen ihren Wohnsitz oder staendigen Aufenthalt in der beguenstigten Zone haben. Der Vorsitzende wird von der Kommission selbst fuer jede Sitzung abwechselnd unter den oesterreichischen und italienischen Mitgliedern gewaehlt; seine Funktion endet mit der Wahl seines Nachfolgers. Er hat keine entscheidende Stimme.

Die Kommission wird mindestens einmal halbjaehrig abwechselnd in der oesterreichischen und italienischen beguenstigten Zone oder ausnahmsweise aus Zweckmaessigkeitsgruenden auch anderswo zusammentreten. Sie wird insbesondere folgende Aufgaben haben:

1.) Auftauchende Schwierigkeiten, die sich bei der Durchfuehrung des Vorliegenden Abkommens ergeben, zu beseitigen;

2.) Die gemaess Artikel 2 vereinbarten Kontingentlisten den jeweiligen wirtschaftlichen Verhaeltnissen entsprechend abzuaendern und zu ergaenzen; die beschlossenen Listen werden eine Geltungsdauer von einem Jahr haben, vorbehaltlich Aenderungen in Ausnahmsfaellen;

3.) Vorschlaege zur Vervollstaendigung und zum Ausbau des Abkomens zu erstatten.

Zur Vorbereitung und Durchfuehrung ihrer Aufgaben kann sich die gemischte Kommission der Handelskammern der beguenstigten Regionen bedienen.

Artikel 7

Dieses Abkommen tritt an dem Tage in Kraft, der durch einen Notenwechesel zwischen den beiden Regierungen festgesetzt wird. Es wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann jedoch mit einjaehriger Kuendigungsfrist, aber nicht frueher als drei Jahre nach seinem Inkrafttreten gekuendigt werden.

Die hohen vertragschliessenden Teile verpflichten sich, in diesem Falle innerhalb 6 Monaten nach der Kuendigung ein neues Abkommen im Sinne des Artikels 3, lit. *d*, des oesterreichisch-italienischen Abkommens vom 5. September 1946 abzuschliessen.

Das vorliegende Abkommen bleibt bis zum Abschluss des im vorhergehenden Absatz in Aussicht genommenen Abkommens in Kraft.

Artikel 8

Die hohen vertragschliessenden Teile erklaeren, dass die in diesem Abkommen gegenseitig gewaehrten Vorteile und Beguenstigungen Grenzverkehrsbeguenstigungen sind und daher auf Grund von in allgemeinen oder in besonderen Vertraegen enthaltenen Meistbeguenstigungsklauseln nicht in Ausspruch genommen werden koennen.

Artikel 9

Das Abkommen wird in deutscher und in italienischer Sprache ausgefertigt.

Beide Texte sind authentisch.

Rom, den 12 Mai 1949.

Fuer die Italienische Regierung
SFORZA

Fuer die Oesterreichische Bundesregierung
SCHWARZENBERG

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LISTE *A*

AUSFUHR AUS TIROL UND VORARLBERG
NACH TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

Nr.	Ware	Vereinbarte Kontingente in Millionen Lire
1	Zucht-und Nutzvieh	125
2	Arbeitspferde	10
3	Zuchteber und Zuchtwidder	(*p. m.*)
4	Getreide-und Kartoffelsaatgut, Almweidesaatgut	10
5	Torfstreu	12
6	Aquavit	10
7	Likoer	5
8	Sintermagnesit	5
9	Zement (mit hoher Widerstandskraft, ueber 500 Kg)	10
10	Tyrolit	(*p. m.*)
11	Schnittholz	175
12	Holzhaeuser	50
13	Holzsteigen	35
14	Holzwolle	10
15	Holzfaserplatten, isolierend und poroes, ueber 10 mm	20
16	Holzfaesser	15
17	Moebel (ausgenommen Fichte und Tanne)	15
18	Schlitten, Skier und Rodeln	5
19	Tiroler Trachten-und Dirndlstoffe	10
20	Organdi	15
21	Sensen und Sicheln	(*p. m.*)
22	Stubaier Kleineisenwaren	15
23	Eisenpfannen und verzinkte Eisenwaren	10
24	Landwirtschaftliche. Maschinen Getreidereinigungmaschinen, Wein-und Fruchtpressen, Kaesereieinrichtungen, Jauchepumpen und Hausmuehlen	20
25	Halbmechanische Webstuehle	7
26	Schermaschinen	1
27	Seilwege-Geraete und Ersatzteile	15
28	Kupfervitriol	45
29	Medizinische und pharmazeutische Produkte	10
30	Musikinstrumente	5

LISTE *A*

AUSFUHR AUS TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND
NACH TIROL UND VORARLBERG

Nr.	Ware	Vereinbarte Kontingente in Millionen Lire
1	Rindvieh	30
2	Pferde (Haflinger)	10
3	Schafe	5
4	Zuchtferkel	10
5	Saatkartoffeln	4
6	Futterkuchen	10
7	Heu	(*p. m.*)
8	Frisches Gemuese	30
9	Kraut	3
10	Frisches Obst (Aepfel, Birnen, Trauben, Kirschen, Aprikosen, Pflaumen, Kaki und Preisselbeeren)	276
11	Frische Kastanien	8
12	Getrocknete Pflaumen	5
13	Pulpen mit Ausnahme von Apfelpulpen, Fruchtsaefte Konzentrate und Fruchtaroma	15
14	Wein und Traubenmost (ca 20.000 hl)	180
15	Weinessig	1
16	Acquavit	10
17	Likoer	5
18	Heilkraeuter	2
19	Moebel (ausgenommen Fichte und Tanne)	15
20	Peitschenstiele	2
21	Wetzsteine	2
22	Wuerfel und Platten aus Porpyr	(*p. m.*)
23	Ziegel	1
24	Schafwolle, kurzpaserig	5
25	Silber-, Platin-,- und Rotfuechse	(*p. m.*)
26	Rasierklingen	1
27	Bohrspitzen	2
28	Phototechnische Apparate	1
29	Holzbearbeitungsmaschinen	10
30	Schwefelsaeure	5
31	Bariumsulfat	2
32	Medizinische und pharmazeutische Produkte	10
33	Musikinstrumente	5

LISTE *B*

AUSFUHR AUS TIROL UND VORARLBERG
NACH TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

Nr.	Ware	Vereinbarte Kontingente in Millionen Lire
1	Holzschnitzereien	5
2	Lederhosen	5
3	Loden	40
4	Borten und Stickereien	10
5	Trachten-und Sporthuete	5
6	Kunstgewerbliche Erzeugnisse und Kunstschmiedewaren	10
7	Buecher, Zeitungen, Zeitschriften und Musikalien	10

AUSFUHR AUS TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND
NACH TIROL UND VORARLBERG

Nr.	Ware	Vereinbarte Kontingente in Millionen Lire
1	Latschenkieferoel	2
2	Holzschnitzereien	5
3	Marmor	3
4	Wollgewebe	40
5	Seidengarne und-gewebe	15
6	Kunstgewerbliche Erzeugnisse	10
7	Buecher, Zeitungen, Zeitschriften und Musikalien	10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 731.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Mozzagrogna (Chieti).

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Mozzagrogna (Chieti), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1951
Atti del Governo, registro n. 41, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 732.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Defendente Martire, in frazione omonima del comune di Cervasca (Cuneo).

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cuneo in data 8 dicembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Defendente Martire, in frazione omonima del comune di Cervasca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1951
Atti del Governo, registro n. 41, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 733.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in comune di Santa Marinella (Roma).

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Porto e Santa Rufina in data 30 ottobre 1949, integrato con successivo 4 novembre 1949 e dichiarazione 2 febbraio 1951, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in comune di Santa Marinella (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1951
Atti del Governo, registro n. 41, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 734.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in frazione Mantovana del comune di Predosa (Alessandria).

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in frazione Mantovana del comune di Predosa (Alessandria) e la stessa viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal sac. Aiachini Pietro, consistente in titoli di Stato al 3,50 % per L. 5000 ed in un appezzamento di terreno situato in Predosa, valutato L. 33.500.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1951
Atti del Governo, registro n. 41, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1951.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caserta n. 18538 in data 31 maggio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Taurone Masaniello e Casilli Luigi, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto impossibilitati a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con i signori Sibilla Giuseppe e Mazzotti Domenico Bruno della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Taurone Masaniello e Casilli Luigi sono sostituiti, rispettivamente, con i signori Sibilla Giuseppe e Mazzotti Domenico Bruno, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4339)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Mantova n. 7882 in data 14 maggio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Micheli Enrico e Bellussi Giovanni, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto non più appartenenti alla predetta organizzazione, con i signori Cengarle Onorio e Zucchi Renato della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Micheli Enrico e Bellussi Giovanni sono sostituiti rispettivamente con i signori Cengarle Onorio e Zucchi Renato, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4421)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Cagliari n. 13691 in data 20 luglio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Anchisi Aldo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il sig. Leolini Enzo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Anchisi Aldo è sostituito con il sig. Leolini Enzo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4415)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Rovigo n. 9003 in data 18 giugno 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Corazza Giovanni, rappresentante del Genio civile, richiesta dalla amministrazione interessata, in quanto impossibilitato per esigenze di servizio a svolgere la propria attività in seno alla Commissione provinciale, con il geom. Gibin Mario dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Corazza Giovanni è sostituito con il geometra Gibin Mario, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4416)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Lucca n. 9432 in data 13 giugno 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Zarri Dino e Catarsi Dante, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), con i signori Gigli Carlo e Sani Gino della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Zarri Dino e Catarsi Dante sono sostituiti rispettivamente con i signori Gigli Carlo e Sani Gino, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4422)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pisa n. 5952 in data 2 maggio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Stagi Armando, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione provinciale degli agricoltori), in quanto deceduto, con il dott. Guidotti Guido della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Stagi Armando è sostituito con il dott. Guidotti Guido, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4411)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Gorizia n. 7821 in data 18 maggio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Silvestri Orlando, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione italiana lavoro), in quanto emigrato, con il sig. Lovisutti Biagio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Silvestri Orlando è sostituito con il signor Lovisutti Biagio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4418)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Parma n. 72120/1-5 in data 20 giugno 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Manca Mario, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione parmense degli industriali), in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della Commissione provinciale, con il dott. Juvarra Fernando della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Manca Mario è sostituito con il dott. Juvarra Fernando, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4424)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 10595 in data 10 maggio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. D'Amati Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dalla amministrazione interessata, in quanto trasferito in altra sede, con il dott. Spera Luigi dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. D'Amati Nicola è sostituito con il dottor Spera Luigi, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4425)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Asti n. 6444 in data 8 giugno 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Perego Carlo, rappresentante del Genio civile, richiesta dalla amministrazione interessata, in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il geom. Ricciardi Aldo dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Perego Carlo è sostituito con il geom. Ricciardi Aldo, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4454)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4455)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1269 — Data: 17 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Mazzinghi Michelangelo fu Raffaello — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 17 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Lauri Battistina e Spinelli Sergio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934 — Capitale L. 17.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1561 — Data: 10 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Robiony Andrea fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 3150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 422 — Data: 5 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Balestrino Francesco di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 101.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 9 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Garofalo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 644.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 11 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 336.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 11 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 851 — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Poretti Giovanni di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 2 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Costa di Trinità Anna Rosaria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 15.785.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2192 — Data: 2 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cipriani Antonio fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4136 — Data: 8 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cianfarani Domenico fu Giovambattista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 17 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Monaldi Luigi fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 84.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Boninsegna Tomaso fu Simone — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 231 — Data: 7 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Scaringella Cataldo fu Felice — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 47.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 agosto 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4168)

22° Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che il giorno 25 settembre 1951, in Roma, alle ore 10 presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, a norma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1938, si procederà al sorteggio per il 22° ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo, emesse dalla Società anonima bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Bergamo, ed assunte dallo Stato in forza della convenzione 8 marzo 1938, approvata con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 804.

Conformemente al piano di ammortamento saranno estratti n. 252 titoli da una obbligazione, n. 138 da cinque obbligazioni, n. 42 da dieci obbligazioni e n. 11 da venticinque obbligazioni.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4332)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 177

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 settembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,88	» Roma	624,88
» Genova	621,91	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,93
» Napoli	624,80	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 3 settembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,725
Id. 3,50 % 1902	68,45
Id. 3 % lordo	45,10
Id. 5 % 1935	95,95
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % 1936	89,80
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,625
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,40
Id. 5 % 1960	98,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 settembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,89

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Silvio Brunetto di Camillo, avverso la decisione del 14 gennaio 1949 del Comitato centrale dell'I.N.C.I.S. per l'assegnazione di un alloggio nella palazzina *A*, scala *D*, interno 4, località San Pancrazio in Roma.

(4334)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione animali ad acquistare due appartamenti siti in Napoli.

Con decreto Ministeriale in data 16 agosto 1951, la sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione animali, è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 1.200.000 due appartamenti siti in piazzetta Mondragone di detta città.

(4439)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a milleseicento posti di cantoniere in prova con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Genova, Milano, Roma, Bari, Palermo e Cagliari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1159/12106.2.15 in data 13 febbraio 1951;

Vista la relazione n. P.A.G. 41.24.202.76646 in data 7 luglio 1951 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali).

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a milleseicento posti di cantoniere in prova, con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Genova, Milano, Roma, Bari, Palermo e Cagliari.

2. Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati a ciascuno dei suindicati Compartimenti.

Roma, addì 25 luglio 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1951
Registro Ufficio risc. ferrovie, n. 25, *foglio n.* 216 — MONACELLI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a milleseicento posti di cantoniere in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Torino	posti n.	460
» Genova	» »	80
» Milano	» »	150
» Roma	» »	240
» Bari	» »	200
» Palermo	» »	300
» Cagliari	» »	170
Totale	posti n.	1600

2. Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Non sono ammessi coloro che sono in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto.

3. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale di uno dei sette Compartimenti suindicati in cui intendono essere assegnati, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta bollata da L. 32, in conformità al modello allegato *A*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di 9 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso, si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età, in applicazione della legge 14 febbraio 1949, n. 40, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 3 marzo 1949, nei confronti degli assuntori ferroviari semprechè abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età di cui al comma *a*) del presente punto 3.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età;

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e i motivi per i quali abbiano eventualmente ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 2;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Soltanto per coloro che avessero presentato al medesimo Ufficio personale compartimentale, domanda per partecipare ad altro pubblico concorso per il quale siano richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli già presentati, salvo a rinnovare, per i vincitori, i documenti scaduti.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 3, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prescritte prove di esame i seguenti titoli:

a) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

b) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

5. - Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di cantoniere in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi,

perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio o di promozione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

6. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 14 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 3, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

7. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le località in cui avranno luogo le prove di esame, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le anzidette prove di esame, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura minima m. 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. L'Amministrazione, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti, o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

10. Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal Ministro su proposta del direttore generale e su designazione del capo del Servizio lavori e costruzioni. In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di più sottocommissioni.

11. Le prove di esame obbligatorie saranno tre e precisamente:

a) prova orale di cultura generale consistente:

nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette:

nozioni di aritmetica e geometria elementare;

b) prova orale di nozioni sul segnalamento e sulla circolazione dei treni per la parte che riguarda il personale della linea e sulle disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro;

c) prove pratiche varie di lavori all'armamento del binario, come appresso specificate, della durata di almeno 4 ore:

1) foratura di traverse;
2) spianamento di traverse per piastre piane o inclinate;
3) applicazione di cavicchi;
4) scavigliamento di un tratto di rotaia;
5) toglimento d'opera di arpioni in un tratto di rotaia;
6) applicazione di piastre ed attacchi intermedi di vario tipo;
7) rimozione di piastre ed attacchi intermedi come al punto precedente su traverse in legno e metalliche;
8) applicazione di piastre ed attacchi di vario tipo per giunzioni su traverse di legno e metalliche;
9) rimozione di piastre e attacchi per giunzioni come al punto precedente;
10) applicazione di ganasce di vario tipo;
11) assodamento di traverse di legno e metalliche;
12) controllo dello scartamento con i calibri;
13) controllo delle sopraelevazioni delle curve con i calibri;
14) controllo del dislivello trasversale in rettifilo;
15) controllo dei dislivelli longitudinali in rettifilo;
16) sguarnitura della massicciata;
17) riguarnitura della massicciata;
18) profilatura dei cigli della massicciata;
19) carico di terra o pietrisco su di un pianale;
20) spandimento di terra o pietrisco;
21) lavori vari con piccone e pala per regolarizzare banchine, cigli di rilevati, cunette in terra;
22) pulitura di cunette;
23) lavori di rostra.

12. — Per ciascuna prova, ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova orale di cultura generale	punti	10
prova orale di cultura specifica	»	30
prova pratica di cultura specifica	»	30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati a ciascuna prova.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove suindicate, verrà assegnata una votazione complementare per i titoli.

Per tale votazione, la Commissione disporrà complessivamente:

di 5 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione dei certificati atti a comprovare la pratica di lavoro e le attitudini al posto cui il candidato aspira;

di 1 punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore ferroviario, in applicazione dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, di cui al punto 3 del presente bando.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove di esame avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio;
5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;
14) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
15) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;
16) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 12).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 14, anche prima della data di inizio delle prescritte prove di esame, come già si è detto al punto 4, lettera b).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 13.

14. Le graduatorie compartimentali dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati potranno presentare reclami relativi alle graduatorie medesime al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito le Commissioni esaminatrici.

15. I primi risultati in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascuno dei sette su menzionati Compartimenti, saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I cantonieri in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. Il cantoniere in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri idonei delle rispettive graduatorie e fino al numero stabilito.

I candidati assumendo servizio, contraggono l'obbligo di rimanere nella circoscrizione compartimentale cui sono stati destinati all'atto dell'assunzione, per non meno di tre anni. Resta inteso che allo scadere dei tre anni nessun diritto acquista l'agente ad essere traslocato in altro Compartimento.

17. Nell'atto in cui i cantonieri in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 25 luglio 1951

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

All'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato di (1) . . . .

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso-programma in data 25 luglio 1951 per il concorso a complessivi milleseicento posti di cantoniere in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Dichiara inoltre di non essere in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto dal suddetto avviso-programma.

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove di esame del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) .
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (3) .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Il candidato deve indicare una delle sette sedi di cui al punto 1 e cioè: Torino, o Genova, o Milano, o Roma, o Bari, o Palermo, o Cagliari.

(2) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di « Disegno geometrico, prospettiva ed ornato » nelle scuole d'arte non classificate, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « Disegno geometrico, prospettiva ed ornato » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 73);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « Disegno geometrico, prospettiva ed ornato » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 73)), indetto con decreto 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Bouquet Luigi di Virgilio . . punti 86 —
2. Cotugno Giuseppe di Nicola » 71,80
3. Martino Bartolomeo di Salvatore . » 57 —
4. Argentini Aldo di Virgilio » 45 —
5. Carnesi Anna fu Giuseppe . » 40 —
6. Menozzi Giuseppe fu Carolina » 37 —
7. Crestoni Remo di Alfredo » 28,30
8. Vaccari Enzo Pietro di Mario » 26 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1951
Registro n. 23, *foglio n.* 275. — MAGNASCO

(4434)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.